

# COMUNE DI TORVISCOSA



Prot. N. 3158

Prat. N. 2272

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2272/94

### IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 31.5.1994 presentata da CHIMICA DEL FRIULI  
..... ~~xxxx~~ p.IVA 01738820305 ..... ~~xxx~~  
residente in Torviscosa - P.le F. Marinotti 1 ..... registrata il 3.6.1994  
al protocollo generale N. 3158 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di ampliamento impianto per lo stoccaggio acido cloridrico  
..... sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 ..... particella n. 91 .....  
..... sita in loc. Stabilimenti SNIA .....

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 7.6.1994 .....

VISTO il parere della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 1.8.1994 - voto n. 3 :

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 del 31.5.1983 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di ~~esclusione~~ smaltimento rifiuti  
l'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

ACCERTATA la conformità delle opere alle norme di cui al 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-5-1988 n. 27;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

### C O N C E D E

Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI ..... di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a ampliamento impianto per lo stoccaggio acido cloridrico  
.....  
.....

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del \_\_\_\_\_ è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 7.496.496 , di cui Lire 2.538.496 quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire 4.958.000 quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il \_\_\_\_\_ ed esibisce quietanza di pari importo N. \_\_\_\_\_

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro \_\_\_\_\_ un anno \_\_\_\_\_ della notifica dalla data della presente concessione ed ultimati entro \_\_\_\_\_ tre anni \_\_\_\_\_ dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e murati pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanzionati dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e seqq. della citata legge n. 1085 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione)
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

TORVISCOSA, li 12 SET. 1994



IL SINDACO

Mario ...

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA, li 13 SET. 1994

IL CONCESSIONARIO  
Ing. F. TIBURZI

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
— TORVISCOSA —



Prot. N. 2459

Prat. N. 2216

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 2216/93**

**IL SINDACO**

VISTA l'istanza in data 30.04.1993 presentata da CHIMICA DEL FRIULI

~~XXXX~~ p. IVA 08140590582 ~~XX~~

residente in Torviscosa, piazzale F. Marinotti n.1 registrata il 03.05.1993

al protocollo generale N. 2459 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione

dei lavori di un impianto per lo stoccaggio di acido cloridico

sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio

n. 19 particella n. 91

sita in Torviscosa

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 03.06.1993;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 06.08.1993-voto n.6

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.09.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.09.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

ACCERTATA la conformità delle opere alle norme di cui al 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-5-1988 n. 27;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

**CONCEDE**

Al Sig. CHIMICA del FRIULI di cui in premessa, la facoltà

di eseguire lavori relativi a un impianto di stoccaggio acido cloridico

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del ..... è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 7.496.496 , di cui Lire 2.538.496

quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire 4.958.000

quale contributo commisurato al costo di ~~costruzione~~ smaltimento rifiuti;

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI, DIRITTI SEGRETARIA, COSTO PRATICA E C.M. presso la Tesoreria Comunale, il 08-11-1993 ed esibisce quietanza di pari importo N. 1062-1063-1064-1065

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno <sup>di notifica</sup> dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.

F.L.L.

- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.

- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14):

- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

?

purchè le vasche di contenimento abbiano una capacità superiore a mc.600, vengano rese inattaccabili dagli acidi e non siano collegate alla linea fognaria.

Le acque meteoriche andranno allontanate dalla vasca di contenimento per mezzo di pompe ad avviamento manuale e di ottemperare a quanto previsto dal DPR 203/88 per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. ———

Torviscosa

li 27.09.1993



IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Torviscosa

li 1.0 NOV. 1993

IL CONCESSIONARIO

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

— TORVISCOSA —



C.A.P. 33050

# COMUNE DI TORVISCOSA

PROVINCIA DI UDINE

C. F. 00470990300

Tel. 0431/92005-06  
Fax 0431/929043

N. 1044

/Autorizzaz.

Li, 5 febbraio 1993

## IL SINDACO

- Vista la domanda del ~~Sig.~~ CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ c.f. 08140590582  
residente in Torviscosa \_\_\_\_\_ Via P.le F.Marinotti n. 1  
datata 16.01.1993 e qui pervenuta il 16.01.1993  
prot.n. 254 tendente ad ottenere l'autorizzazione  
POSA DI UN BOMBOLONE G P L lt.5.000

- in questo Comune via/loc. int.Stabilimento \_\_\_\_\_ n.  
distinto al N.C.T. del Comune di Torviscosa al Fg. 19 mapp. 136-105
- Visti gli elaborati tecnici ed il titolo di proprietà allegati alla domanda di cui trattasi;
  - Vista la legge 17.8.1942,n.1150;
  - Vista la legge 28.1.1977,n.10;
  - Vista la legge 5.8.1978,n.457,art.31;
  - Visto il decreto legge 23.1.1982,n.9,art.7;
  - Vista la legge 25.3.1982,n.94;
  - Visto il vigente Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione C.C.n.2 del 24.1.1984 ed approvato con decreto P.D.G.R. n.0165/Pres. in data 9.4.1985 e relativo Regolamento Edilizio;
  - Vista la legge regionale 19.11.1991,n.52;
  - Vista la legge regionale 14.7.1992,n.19;
  - Sentito il parere nel merito del Tecnico comunale;
  - ~~Sentito il parere del Comitato di gestione e controllo del Comune;~~
  - ~~Visto il parere dell'Amministrazione comunale;~~

## A U T O R I Z Z A

la soc. ~~sig.~~ CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

ad eseguire i lavori di cui in premessa.

L'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro un anno dal 17 FEB. 1993; l'ultimazione e l'agibilità devono aver luogo entro tre anni dall'inizio lavori.



IL SINDACO

Prot. N. 3234

CONCESSIONE EDILIZIA N. 2126

IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 29.05.1991 presentata da CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.

XXXXX c.f.03131920153

residente in TORVISCOSA p.le Marinotti 1 registrata il 31.05.1991

al protocollo generale N.3234 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione dei lavori di INSTALLAZIONE SERBATOIO AZOTO PER IMPIANTO PILOTACHIMICA FINE

sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio

n.19 particella n.44

sita in

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 25.06.1991;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 26.08.1991;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N.104 del 27.09.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N.104 del 27.09.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

ACCERTATA la conformità delle opere alle norme di cui al 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-5-1988 n. 27;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

CONCEDE

Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. di cui in premessa, la facoltà di eseguire lavori relativi a installazione di un serbatoio di azoto impianto pilota chimica fine

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.





## I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del ..... è rilasciata a titolo gratuito.

## II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE ..... , di cui Lire ..... quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire ..... quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il ..... ed esibisce quietanza di pari importo N. ....

## III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro **UN ANNO** ..... dalla data della presente concessione ed ultimati entro **TRE ANNI** ..... dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concaime in muratura annessi alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando del VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.

- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14):

- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

TORVISCOSA, li 29 AGO 1991



L. SINDACO  
L'ASSESSORE AI L.L. P.P.  
(p. i. Giuliano Vrech)

*Vrech*

Il sottoscritto, si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA, li 29 Agosto / 1991

IL CONCESSIONARIO  
CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
TORVISCOSA =

P. *[Signature]*

# COMUNE DI TORVISCOSA

Prot. N. 528

Prat. N. 2156

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2156

### IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 29.01.1992 presentata da CAFFARO S.p.a. - Milano  
~~Octrox~~ p.IVA: 00775360159 il  
residente in MILANO - Via Privata Vasto n.1 registrata il 29.01.1992  
al protocollo generale N. 528 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di ampliamento nuovo impianto cloroparaffina  
sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 91  
sita in TORVISCOSA - Loc.Stabilimento :

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 27.02.1992 ;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 23.3.1992 VOTO N.6 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.09.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

ACCERTATA la conformità delle opere alle norme di cui al 3° comma dell'art. 1 della L.R. 9-5-1988 n. 27;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

### CONCEDE

Al Sig. la Ditta CAFFARO S.p.a. - Milano di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a ll'ampliamento nuovo impianto cloroparaffina

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del ..... è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE ... **27.970.683** ....., di cui Lire ... **1.766.183** .....

quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire ... **26.204.500** ..... quale contributo commisurato al costo ~~di appalto~~ **per trattamento e smaltimento rifiuti e sistemazi dei luoghi.**

Il concessionario ha versato la quota relativa ~~ad appalto~~ presso la Tesoreria Comunale, il ..... ed esibisce quietanza di pari importo N. ....

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

#### DELLA NOTIFICA DI RITIRO

I lavori debbono essere iniziati entro **UN ANNO** ..... dalla data della presente concessione ed ultimati entro **TRE ANNI** ..... dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati,

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria;

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico, deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi, riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L.R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.


Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

### PRESCRIZIONI SPECIALI

~~ORVISCOSA II~~ 28 MAG. 1992

IL SINDACO

L'ASSESSORE ALL. PP.  
(Vrech p. i. Giugliano)



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.


28 MAG. 1992

IL CONCESSIONARIO

CAFFARO S.p.A.

Società per l'industria chimica ed elettrochimica

IL CONSIGLIERE DELEGATO



~~ORVISCOSA II~~

# COMUNE DI TORVISCOSA



Prot. N. 3558/5907

Prat. N. 2083

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2083

### IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 21.6.1989 e 10.10.1990 presentata da CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
C.F. 03131920153 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in Torviscosa registrata il 22.6.1989 e 11.10.1990  
al protocollo generale N. 3558/5907 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di costruzione edifici industriali destinati ad impianti per la produzione di  
prodotti chimici di chimica fine e secondaria sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 91 - 151 - 152 - 16 parte - 150 parte  
sita in Torviscosa - loc. Stabilimento

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa:

VISTO il parere dell'U.S.L.N.8 in data 19.2.1990; ~~20.10.1990~~; 20.10.1990;

VISTO il parere N. 2 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 25.10.1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

Vista la convenzione n.1013 di rep. del 26.9.1990, registrata a Cervignano del Friuli il 28.9.1990 al n.575 Mod.I°;

CONCEDE



Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. di cui in premessa, la facoltà di eseguire lavori relativi a costruzione edifici industriali destinati ad impianti per la produzione di prodotti chimici di chimica fine e secondaria

## I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del .....///..... è rilasciata a titolo gratuito.

## II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 236.664.460.=, di cui Lire 14.943.960.= quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire 221.720.500.= per oneri trattamento e smaltimento rifiuti e sistemazione luoghi.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il 28.1.1991 ed esibisce quietanza di pari importo N. 74. A garanzia delle quote rimanenti ha prestato fidejussione n.2175/15 dd.31.1.1991 della CRUP di Udine.

## III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro UN ANNO dalla data della presente concessione ed ultimati entro il 26.09.2000 (art.11 convenzione n.1013 di rep. del 26.09.1990)

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le del VV.FF. il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando del VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2° categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L.R. 26-7-1976 n. 34.

In fine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14):
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI


La Soc.Chimica del Friuli nei lavori di costruzione deve rispettare le prescrizioni indicate dall'U.S.L. n.8 Bassa Friulana - Palmanova nei pareri N.3553 prot. del 19.02.199 N.15281 prot. del 28.09.1990; N. 19820 del 20.10.1990, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali della stessa concessione, nonché tutte le norme di prevenzione incendi.-

TORVISCOSA li 8 FEB. 1991



IL SINDACO

*Handwritten signature of the Mayor*



Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA li 6 FEB. 1991

IL CONCESSIONARIO

*Handwritten signature of the concessionaire*



# COMUNE DI TORVISCOSA



Prot. N. 3948/90

Prat. N. 2086

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2086

### IL SINDACO



VISTA l'istanza in data 5.7.1990 presentata da CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
C.F. 03131920153 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in Torvoscova registrata il 6.7.1990  
al protocollo generale N. 3948 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di realizzazione laboratorio sperimentale - Impianto Pilota di Chimica Fine  
sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 44 porz.  
sita in Torvoscova - interno Stabilimento

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficio Sanitario In data 28.09.1990  
Responsabile Settore Igiene USL n.8

VISTO il parere N. 2 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 3.12.1990

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

### CONCEDE

Al Sig. Soc. CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a realizzazione laboratorio sperimentale - Impianto Pilota  
di Chimica Fine

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del ..... è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE ..... 6.615.000 ..... di cui Lire ..... 2.240.000 ..... quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire ..... 4.375.000 ..... agli oneri per trattamento e smaltimento rifiuti e sistemazione luoghi. quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il 28.1.1991 e 29.1.1991 ed esibisce quietanza di pari importo N. .... 72 e 78 .....

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro ..... un anno ..... dalla data della presente concessione ed ultimati entro ..... tre anni ..... dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti. Intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere:

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concime in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D. M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D. M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

### PRESCRIZIONI SPECIALI

Devono essere rispettate le prescrizioni dettate dall'U.S.L. n.8 Palmanova con nota n.15281 I.P./PC/pr dd.28.09.1990, allegata alla presente della quale fa parte integrante.

ORVISCOSA - 1 FEB. 1991



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

ORVISCOSA

- 1 FEB. 1991

IL CONCESSIONARIO

CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
ORVISCOSA

# UNITA' SANITARIA LOCALE "BASSA FRIULANA"

N. 8 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

(Codice fiscale 90001200303)


N. 15281 di prot. I.P./PC/pr

Palmanova, li 28.09.1990

C.A.P. 33057



Al Signor Sindaco  
del Comune di  
33050 TORVISCOSA



OGGETTO: impianto pilota Chimica Fine - Chimica del Friuli.

In riferimento alla Sua richiesta del 10.08.1990 prot.n.3948, inerente alla costruzione di un impianto pilota per sintesi organiche annesso al reparto laboratorio ricerche, questo Settore, esaminate le documentazioni presentate, ha rilevato alcuni punti che devono essere esaminati con particolare attenzione e precisamente:

- a) le acque di processo devono essere convogliate separatamente in una vasca a tenuta di adeguate dimensioni e smaltite, dopo un'analisi, secondo le vigenti normative;
- b) gli eventuali versamenti o accidentali fuoriuscite di liquidi, devono essere contenute per mezzo di un cordolo che circondi l'area di lavorazione;
- c) le emissioni in atmosfera devono essere rispondenti a quanto previsto dal dpr 203/88 e successive integrazioni, anche se per quanto riguarda i laboratori di ricerca non è prevista l'autorizzazione regionale.

Questi punti sono stati oggetto di una relazione integrativa inviataci dalla ditta Chimica del Friuli in data 6.9.1990 a firma del Dott. Delogu.

Si esprime parere favorevole alla costruzione di quanto richiesto secondo quanto previsto dagli elaborati grafici presentati, purché siano rispettate le norme di sicurezza in materia di:


- protezioni personali idonee per gli addetti alle operazioni che implicano l'uso di sostanze nocive;
- protezioni ambientali per gli addetti a particolari operazioni (es. operazioni con sostanze tossiche, sotto captazione etc);
- sistemi di sicurezza per le prevenzioni di accidenti;
- prevenzioni incendi.

Il presente parere parte dal presupposto che l'impianto operi esclusivamente con le caratteristiche di impianto pilota e sperimentale e che si operi con particolare attenzione nell'utilizzo ed eventuale non utilizzo di sostanze con caratteristiche di particolare tossicità.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IGIENE  
(Dr. Roberto Riazuez)



# COMUNE DI TORVISCOSA



Prot. N. 4243

Prat. N. 2054

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2054

### IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 16.7.1990 presentata da CHIMICA DEL FRIULI SPA c.f.03131920153

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in Torviscosa \_\_\_\_\_ registrata il 19.7.1990

al protocollo generale N. 4243 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di allacciamento dallo scarico del depuratore alla condotta consortile

sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 - 23 particella n. vari - 1

sita in Torviscosa \_\_\_\_\_

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data \_\_\_\_\_;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 28.8.1990 \_\_\_\_\_;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale  
è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale  
è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di  
avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

ACCERTATA la conformità delle opere alle norme di cui al 3° comma dell'art. 1 della L.R. 7-1-1985 n. 3;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 28-2-1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

### CONCEDE

Al Sig. Soc. CHIMICA DEL FRIULI S.p.A. \_\_\_\_\_ di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a allacciamento dello scarico del depuratore alla condotta  
consortile

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del ..... la L.10/1977 ..... è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE ..... di cui Lire ..... quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire ..... quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il ..... ed esibisce quietanza di pari importo N. ....

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro ..... un anno ..... dalla data della presente concessione ed ultimati entro ..... tre anni ..... dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautele per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimale in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando del VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L.R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ORVISCOSA

12 SET. 1990



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

ORVISCOSA

12 SET. 1990

IL CONCESSIONARIO


CHIMICA DEL FRIULI S.p.A.  
— TORVISCOSA —

*[Handwritten signature]*

# COMUNE DI TORVISCOSA

5146

Prot. N. ....



CONCESSIONE EDILIZIA N. 1884

## IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 7.10.1987 presentata da CHIMICA DEL FRIULI Spa  
c.f. 03131920153 nato a ..... II .....  
residente in Torviscosa - P.le F. Marinotti 1 registrata il 9.10.1987  
al protocollo generale N. 5146 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
del lavori di realizzazione copertura e piano di servizio per il forno  
BONO OOHB-1  
sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 105  
sita in Torviscosa - loc. Stabilimento

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 25.11.1987;

VISTO il parere N. 1 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 26.11.1987;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982  
con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

## CONCEDE

Al Sig. CHIMICA DEL FRIULI Spa di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a realizzazione copertura e piano di servizio  
per il forno BONO OOHB-1

in conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.



La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

#### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del la L.10/1977 è rilasciata a titolo gratuito.

#### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE 11, di cui Lire \_\_\_\_\_

quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire \_\_\_\_\_ quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il \_\_\_\_\_ ed esibisce quietanza di pari importo N. \_\_\_\_\_

#### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontra manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e neri pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimale in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2ª categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

Infine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TORVISCOSA, li 14 DIC. 1987



IL SINDACO  
*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA, li 14 DIC. 1987

IL CONCESSIONARIO

# COMUNE DI TORVISCOSA



Prot. N. 2607

Prat. N. 1798

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 1798

### IL SINDACO

VISTA l'istanza in data 14.5.1986 presentata da CHIMICA DEL FRIULI  
c.f. 03131920153 nato a ..... il .....  
residente in Torviscosa registrata il 14.5.1986  
al protocollo generale N. 2607 con la quale viene richiesta la CONCESSIONE per l'esecuzione  
dei lavori di costruzione copertura e piano di servizio per il forno Bono in struttura  
metallica sull'area - sull'immobile, distinta al catasto al foglio  
n. 19 particella n. 105  
..... sita in Torviscosa lc. Stabilimenti ;

VISTI gli atti progettuali allegati alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario in data 15.7.1986 ;

VISTO il parere N. 6 della Commissione Edilizia Com.le espresso nella seduta del 5.7.1986 ;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata stabilita l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 104 del 27.9.1982 con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo relativa al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTI i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario del suolo (o dell'immobile); ovvero di avere titolo alla concessione;

ACCERTATA la conformità dell'opera in progetto al vigente strumento urbanistico del Comune;

VISTA la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64 e la legge regionale 26-7-1976 n. 34;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 4-5-1973, n. 39;

Visto il parere favorevole n. 11108 del 14.7.1986 dell'U.S.L. n. 8;

### CONCEDE

alla Soc. CHIMICA DEL FRIULI di cui in premessa, la facoltà  
di eseguire lavori relativi a costruzione copertura e piano di servizio per il forno Bono

In conformità al progetto allegato che fa parte integrante del presente atto.

La concessione viene rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, alle seguenti condizioni:

### I. CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

La concessione, ai sensi del 1a. L.10/1977..... è rilasciata a titolo gratuito.

### II. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10 è stato determinato nella misura di LIRE ..... di cui Lire ..... quale contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e Lire ..... quale contributo commisurato al costo di costruzione.

Il concessionario ha versato la quota relativa agli oneri di urbanizzazione presso la Tesoreria Comunale, il ..... ed esibisce quietanza di pari importo N. ....

### III. TERMINI PER INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro ..... un anno ..... dalla data della presente concessione ed ultimati entro ..... tre anni ..... dalla data di inizio dei lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione.

Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere prorogato eccezionalmente se, durante l'esecuzione dei lavori, sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, adeguatamente documentati.

- Con la presente concessione non s'intende acquisito da parte del richiedente alcun diritto per opporsi o pretendere alcuna indennità in qualunque caso e in qualsivoglia tempo contro le disposizioni che al Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni delle strade o piazze adiacenti, intendendosi che il concessionario rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa legale o consuetudinaria.

- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ridurre per quanto è possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dall'esecuzione di tali opere;

- Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

- Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dello ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

- Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere le dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

- Le acque dei tetti vanno raccolte dalle rispettive grondaie e condotte in basso mediante tubi che le immettano, con canalizzazione da costruirsi e mantenersi a spese del concessionario, nella pubblica fogna, salva la prescritta autorizzazione da chiedersi al Comune, e se del caso con obbligo di costruire eventuali pozzi assorbenti;

- Ogni ambiente, che debba servire per abitazione, dovrà avere almeno una finestra sufficientemente ampia dalla quale possa ricevere aria e luce dall'esterno;

- Le concimaie in muratura annesse alle case coloniche saranno situate a non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile delle corrispondenti case e di qualunque altra abitazione;

- A cura del costruttore deve essere richiesta tempestivamente la visita del rustico;

- L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati dal funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo col Direttore dei lavori;

- E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle più gravi sanzioni comminate dalla legge;

- Dovranno essere osservate le norme stabilite dalla legge 5-11-1971, n. 1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, con presentazione all'Ufficio Prov.le del Genio Civile di denuncia delle opere, prima del loro inizio, della relazione a strutture ultimate, e del certificato di collaudo. Analoga denuncia delle

opere dovrà essere presentata al Comando Prov.le dei VV.FF. Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità del fabbricato è subordinato all'esecuzione degli adempimenti prescritti dagli artt. 4 e segg. della citata legge n. 1086 e al nulla osta del Comando dei VV.FF.

- Dovranno inoltre essere osservate per le costruzioni in zona sismica di 2° categoria, le norme di cui alla legge 2-2-1974 n. 64 e della L. R. 26-7-1976 n. 34.

In fine, dovranno rispettarsi le seguenti disposizioni:

- D.M. 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari ed altezza minima locali di abitazione);
- art. 18 D.M. 1-12-1975 (norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione).
- Per ottenere l'allacciamento all'acquedotto, dovrà presentarsi apposita richiesta agli Uffici Comunali;
- L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare la concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.
- Analoga procedura va seguita per quanto concerne l'ultimazione dei lavori.
- Il fabbricato dovrà essere provvisto di cassetta per lettere.
- Ove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, uffici, negozi, capannoni per industria o laboratori ecc., ampliamenti di fabbricati ad uso abitazione, a termini dell'art. 221 del Testo Unico Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 il proprietario dovrà richiedere al Sindaco il permesso di abitabilità o la licenza d'uso dopo che il fabbricato o parte di esso sia stato visitato dall'Ufficiale Sanitario e dal Tecnico Comunale, previo pagamento della tassa concessione governativa all'Ufficio del Registro e della tassa sanitaria all'Ufficio Comunale, e previo adempimento di quanto al paragrafo 14);
- Il proprietario dovrà presentare direttamente all'Ufficio Tecnico Erariale la planimetria e la scheda di dichiarazione del nuovo fabbricato a sensi dell'art. 3 R.D.L. 13-4-1939 n. 652, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la nuova costruzione o parte di essa sarà stata dichiarata abitabile o collaudata.

Il committente titolare della presente concessione, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive stabilite nella concessione.

Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto.

#### PRESCRIZIONI SPECIALI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

TORVISCOSA, il 21 AGO. 1986



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

TORVISCOSA

IL CONCESSIONARIO

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE

COMUNE

PROVINCIA

**UFFICIO TECNICO**

PRATICA EDILIZIA N. 2324

ANNO 1995

Data 10.10.1995

Prot. n. 1256

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2324

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 1.3.1995

da<sup>(1)</sup>: Industrie Chimiche CAFFARO Spa

cf. p.IVA 00775360159

con allegato progetto, redatto da ING. Carlo Ceretelli n.1254

codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con studio in Brescia

via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_

per l'esecuzione dei lavori di<sup>(1)</sup> Impianto torri di raffreddamento presso la Centrale Termoelettrica

ubicati in: Stabilimenti ex Snia via p.le F. Marinotti n. 1

sull'area identificata al catasto terreni al foglio 19 mapp. le n. 136

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di<sup>(2)</sup> titolare come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934; n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 7.9.1995 e di cui al verbale n. 16;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: T D b \_\_\_\_\_;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione <sup>ricade</sup>/<sub>non ricade</sub> nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. 3.489.280.= quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1633 in data 21.11.1995)  
**ovvero:**

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scapito del contributo di cui all'art. 5 della L. 10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)  
 convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_  
 atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al <sup>smaltimento rifiuti</sup>/<sub>costo di costruzione</sub> di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. 6.851.000.= quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1633 in data 21.11.1995)  
**ovvero:**

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

<sup>(3)</sup>  b.3 - presentazione di  convenzione  atto unilaterale d'obbligo stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo scapito del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

alle Industrie Chimiche Caffaro

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del \_\_\_\_\_, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi vanno ultimati entro la data del \_\_\_\_\_; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.



- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



IL SINDACO  
 L. (5)  
 [Handwritten Signature]

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

---

---

---

---

---

L. (5)

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

**IL DICHIARANTE** (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

**BASSA FRIULANA**

N. 14102 di prot.

I.P. /

12.03.95

COMUNE DI TORVISCOSA		
04575	13.07.95	
PROT.....	CAT.....	FASC.....


Al Signor Sindaco  
del Comune di  
33050 Torviscosa

**OGGETTO:** Torri di raffreddamento acqua presso la Centrale Termoelettrica negli stabilimenti delle Industrie Chimiche Caffaro.

In riferimento alla Sua richiesta dd. 06.03.95 prot.n. 1408 ed a seguito delle numerose note intercorse, in particolare della lettera dell'Industria Chimiche Caffaro dd. 07.07.95 rif. ADM/zf nella quale si dichiara che i 1200 mc/h di acqua fresca (per un consumo di circa 10.000.000 mc/annuo) non verranno prelevati dal pozzo, ma verrà riutilizzata acqua proveniente dall'impianto del caprolattame, questa A.S.S. esprime **parere favorevole** alla costruzione delle torri di raffreddamento dell'acqua di circolazione del condensatore del turbo-generatore presso la centrale termoelettrica.

Considerando che l'uso delle acque, soprattutto sotterranee, è indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, tenuto conto che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, visto che la maggior parte della popolazione della Bassa Friulana utilizza pozzi privati per emungere acque a uso umano, considerato il costante abbassamento delle falde e la notevole diminuzione, nel tempo, della portata delle falde artesiane, visto che la ditta Industrie Chimiche Caffaro non impiegherà 1200 mc/h di acqua fresca di pozzo per il raffreddamento come previsto con nota del 06.03.95 prot.n. 1408, tenuto conto che le acque sgorgando dai pozzi artesiani vengono scaricate direttamente nel canale, si chiede, anche alla luce della vigente normativa (R.D. 11.12.1933 n. 1775, D.Lgs. 12.7.93 n. 275, L. 5.1.94 n. 36, Delibera G.Reg. n. 5045 del 08.10.92), di diminuire la quantità oraria emunta di 1200 mc.

Distinti saluti.



Per delega del Direttore Generale

Il Dirigente

(dott. Roberto Riazuez)

CR

33057 PALMANOVA (UD)  
Via Natissone  
Tel. 0432/9211  
Fax 0432/921500

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE



**TORVISCOVA**

001 658-2000 6103

COMUNE

XXXX

**UDINE**

PROVINCIA

**UFFICIO TECNICO**

PRATICA EDILIZIA N. 2325

Data 10.10.1995

Prot. n. 4179

ANNO 1995

**CONCESSIONE EDILIZIA N. 2325**

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

**IL SINDACO**

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 28.06.1995

da<sup>(1)</sup>: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Stabilimento di Torviscosa

C.F.: 08140590582 P.IVA 11355810158

con allegato progetto, redatto da Ing. G.M. DELLI SANTI - n° 11412/ORD. ING.

codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_

via Borgonuovo

n. 14

per l'esecuzione dei lavori di<sup>(1)</sup> Impianto di produzione TAED - tetracetilendiamina

ubicati in: Torviscosa ex stabilimento SNA via P.le F.lli Marinotti n. 1

sull'area identificata al catasto <sup>terreni</sup> ~~ubera~~ al foglio 19 mapp. l. i. n. vari

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di<sup>(2)</sup> amministratore delegato come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta 07.09.1995

e di cui al verbale n. 17;

000.066.46

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: zona omogenea TDb

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione non ricade nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. 17.740.800 quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1635 in data 21.11.1995)

ovvero:

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L. 10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)  
 convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_  
 atto unilaterale d'obbligo, il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. 34.650.000 quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1635 in data 21.11.1995)

ovvero:

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

b.3 - presentazione di  convenzione  atto unilaterale d'obbligo stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo scomputo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta;

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.  
(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

**BASSA FRIULANA**

N. .... di prot. 107/95

07.07.1995




COMUNE DI TORVISCOSA		
04578	19.07.95	
PROT. ....	CAT. ....	FASC. ....

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
33050 Torviscosa

**OGGETTO:** Parere Preventivo: Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un nuovo impianto per la produzione di TAED (tetracetilendiammina) nello stabilimento INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO.

In riferimento alla Vs. nota prot. n° 3142 dd. 11.05.95, inerente quanto in oggetto, questa A.S.S. esaminata la relazione tecnica e gli elaborati grafici e vista la integrazione pervenuta il 28.06.95 a seguito della ns. nota dd. 19.06.95 prot.n. 11271, esprime **parere favorevole**, purchè:

- 1) relativamente alla sezione granulazione/essiccamento venga garantita ad ogni singolo piano di lavoro una superficie finestrata illuminante pari ad almeno 1/10 della rispettiva superficie di calpestio.  
Dev'essere altresì garantita una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio. Da tale valore va escluso il contributo dovuto a porte e assimilabili.  
Le aperture inoltre devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici a diretto contatto con l'esterno e presentare comandi di apertura di facile uso ed accesso.  
Quanto sopra deve intendersi estesa anche ai locali adibiti a sala di controllo (sezione di sintesi e sezione granulazione/essiccamento).
- 2) I materiali impiegati per il tamponamento della sezione granulazione/essiccamento abbiano caratteristiche atte a garantire un buon isolamento termico e a soddisfare eventuali esigenze di assorbimento c/o isolamento acustico.  
A tale proposito si rammenta l'obbligo per l'azienda del rispetto di quanto previsto all'art. 46 c.1 del D.Lgs. 277/91: "la progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine ed apparecchiature, ..., avvengono in conformità all'art. 41. c.1". In particolare per quanto riguarda i gruppi motori di aspiranti e/o soffianti si prescrive il confinamento all'esterno e se necessario la loro insonorizzazione.  
Distinti saluti.



Per delega del Direttore Generale  
Il Dirigente  
(dott. Roberto Ravez)

33057 PALMANOVA (UD)  
Via Natissone  
Tel. 0432/9211  
Fax 0432/921500

## CONCEDE

a: Industrie Chimiche Caffaro S.p.a.

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 09.10.1996, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi vanno ultimati entro la data del 08.10.1999; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalari per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Art. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonchè tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonchè alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
- 22) Altre prescrizioni particolari:

vedi parere A.S.S. n° 5 allegato



IL (5) DUZ SPIDACO  
[Signature]

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

IL (5)

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

[Signature]  
IL DICHIARANTE (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE

TORVISCOSA



COMUNE

UDINE

PROVINCIA

UFFICIO TECNICO

PRATICA EDILIZIA N. 2321

ANNO 1995

Data 10.10.1995

Prot. n. 883

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2321

2001.1995

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 13.2.1995

da: Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.

p.IVA 11355810158

con allegato progetto, redatto da ing. Carlo Cerretelli

codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con studio in Brescia

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per l'esecuzione dei lavori di <sup>(1)</sup> Impianto di stoccaggio acido benzoico e aldeidebenzoica

ubicati in: Torviscosa via Ic. Stabilimenti Snia n. \_\_\_\_\_

sull'area identificata al catasto terreni al foglio 19 mapp. l<sup>e</sup> n. 105

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di <sup>(2)</sup> proprietario come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 7.9.1995 e di cui al verbale n. 9;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc.



Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: zona T D b

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ~~non ricade~~ nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. 2.700.000.= quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1634 in data 21.11.1995)

ovvero:

a.2 - versamento della somma di L. 675.000.= quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. 2.025.000.= a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_

atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria

dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. 5.275.000.= quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. 1634 in data 21.11.1995)

ovvero:

b.2 - versamento della somma di L. 1.758.334.= quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. 3.516.666.= a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

(3)  b.3 - presentazione di  convenzione  atto unilaterale d'obbligo stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_

e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo

regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo

scomputo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_,

ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

a: Industrie Chimiche CAFFARO S.p.A.

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data della <sup>la notifica</sup> presente concessione e quindi entro la data del \_\_\_\_\_, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi vanno ultimati entro la data del \_\_\_\_\_; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà dare comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalari per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà dare immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente dare avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Art. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accetterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



IL SINDACO

(5)  
*[Handwritten signature]*

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L (5)

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

**IL DICHIARANTE** (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE

**TORVISCOSA**

COMUNE

**UDINE**

PROVINCIA



Marca da bollo

**UFFICIO TECNICO**

PRATICA EDILIZIA N. 96014

ANNO 1996

Data 07.10.1996

Prot. n. 3055

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 96014

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 22.05.1996

da<sup>(1)</sup>: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA con sede in Milano - Via Borgonuovo n.14,  
C.F. 08140590582 per stabilimento di Torviscosa

con allegato progetto, redatto da Studio TITTON e DE MARCHI

codice fiscale n. 01075150308

con studio in San Giorgio di Nogaro

via Europa Unità

n. 3

per l'esecuzione dei lavori di<sup>(1)</sup> costruzione servizi igienici reparto Cloroparaffine

ubicati in: Torviscosa

via Stabilimento ex SNIA

n. \_\_\_\_\_

sull'area identificata al catasto terreni al foglio 19 mapp. l. e n. 91

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di<sup>(2)</sup> proprietario come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 25.07.1996 e di cui al verbale n. 5;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: industriale;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ~~ricade~~<sup>non ricade</sup> nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)  
**ovvero:**

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)  
 convenzione stipulat\_ il \_\_\_\_\_, registrat\_ a \_\_\_\_\_  
 atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt\_ alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)  
**ovvero:**

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

<sup>(3)</sup>  b.3 - presentazione di  convenzione stipulat\_ il \_\_\_\_\_, registrat\_ a \_\_\_\_\_  
 atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt\_ alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo scomputo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

a: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A.

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 06.10.1997, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi il concessionario dovrà ultimare la data del l'inizio lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



I L. (5) SINDACO  
DUZ arch. Roberto

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

L. (5)

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

**IL DICHIARANTE** (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE


TORVISCOSA

COMUNE

UDINE

PROVINCIA

**UFFICIO TECNICO**



Marca da bollo

PRATICA EDILIZIA N. 96015

ANNO 1996

Data 07.10.1996

Prot. n. 3057

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 96015

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 22.05.1996  
da<sup>(1)</sup>: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO S.P.A. con sede in Milano - Via Borgonuovo n.14  
C.F. 08140590582 per stabilimento di Torviscosa

con allegato progetto, redatto da G.M. DELLI SANPI  
codice fiscale n. DLG GPP 48D16 D643L con studio in Ornago (MI)

via Pascoli n. 2  
per l'esecuzione dei lavori di<sup>(1)</sup> nuova rampa di carico 900/14B" e nuovo Pipe Rack di collegamento 900/04 B" - Impianto Cloroparaffine

ubicati in: Torviscosa Via Stabilimento ex SNIA n.             
sull'area identificata al catasto ~~terreni~~ <sup>terreni</sup> al foglio 19 mapp. l. e n. 91

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità di<sup>(2)</sup> proprietario come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 25.07.1996 e di cui al verbale n. 4;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare la generalità completa, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..



Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: industriale;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione <sup>ricade</sup>/<sub>non ricade</sub> nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_

atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria

dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

<sup>(3)</sup>  b.3 - presentazione di  convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_

e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo

regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo

scomputo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_,

ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

a: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 06.10.1997, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni ~~eccezioni di cui si è provveduto con nota~~ data dell'inizio lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente dare avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accetterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.F. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



I L. (5) SINDACO  
 DUZ arch. Roberto

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I L. (5)

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE

**TORVISCOSA**

"IG" BORGONOVO SPOA

COMUNE

**UDINE**

XXXXXX

PROVINCIA

**UFFICIO TECNICO**

PRATICA EDILIZIA N. **2330**

Data **20.10.1995**

Prot. n. **1382**

ANNO **1995**

## CONCESSIONE EDILIZIA N. **2330/95**

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data **03.03.1995**  
da: **Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede in Milano - via Borgonuovo, 14**  
**C.F.: 08140590582**

con allegato progetto, redatto da **Ing. Carlo BERRETELLI n°1254 Iscr. Albo**  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_ con studio in **Brescia**

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
per l'esecuzione dei lavori di **magazzino deposito fusti - Impianto cloroparaffine**

ubicati in: **Torviscosa** via **Loc. Stabilimento ex SNIA** n. \_\_\_\_\_

sull'area identificata al catasto terreni al foglio **19** mapp. l e n. **31**

di **proprietaria** come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del **07.09.1995**  
e di cui al verbale n. **21**;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: zona omogenea "D1"

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ricade nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scampo del contributo di cui all'art. 5 della L. 10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

convenzione stipulat\_ il \_\_\_\_\_, registrat\_ a \_\_\_\_\_

atto unilaterale d'obbligo stipulat\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt\_ alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

b.3 - presentazione di  convenzione stipulat\_ il \_\_\_\_\_, registrat\_ a \_\_\_\_\_  atto unilaterale d'obbligo stipulat\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt\_ alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo scampo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

a: Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano via Borgonuovo, 14

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del 19.10.1996, pena la decadenza della concessione stessa;

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e quindi gli stessi vanno ultimati entro la data del 18.10.1999; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione edilizia, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonchè tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonchè alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

**vedi prescrizioni A.S.S. N. 5 allegate**

---



---



---



---



---



---



(5) SINDACO

DUZARCH ROBERTO

*[Handwritten signature]*

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

(5) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto **dichiara** di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

**IL DICHIARANTE** (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

**BASSA FRIULANA**

N. 15057/5485 prot.

I.P./RB/ca

Li, 01.08.1995

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
33050 Torviscosa

COMUNE DI TORVISCOSA  
5169 050895  
PROT. .... CAT. .... FASC. ....

**OGGETTO:** Parere Preventivo: Magazzino Deposito fusti - Impianto Cloroparaffina: Ditta Industrie Chimiche Caffaro.

In riferimento alle Vs. note prot. n° 1409 dd. 06.03.95, prot.n.3699 dd. 04.07.1995 e prot.n. 1842 dd. 10.07.95 inerenti quanto in oggetto, esaminati gli elaborati grafici nonché la documentazione integrativa presentata, questo Settore esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole**, purchè:

- 1) per i tamponamenti vengano impiegati materiali coibenti che garantiscano un idoneo isolamento termico;
- 2) all'interno del locale venga garantita nel periodo invernale, anche attraverso idonei sistemi di riscaldamento localizzato, una temperatura atta ad impedire nocumento alla salute dei lavoratori.

Distinti saluti.

Per delega del Direttore Generale  
Il Dirigente  
(dott. Roberto Riazey)



21

33057 PALMANOVA (UD)  
Via Natisone  
Tel 0432/9211  
Fax 0432/921500




DA NOTIFICARE -  DA PUBBLICARE

TORVISCOSA

COMUNE  
UDINE

PROVINCIA

**UFFICIO TECNICO**



Marca da  
bollo

PRATICA EDILIZIA N. 2330/V1

ANNO 1996

Data 07.10.1996

Prot. n. 3058

## CONCESSIONE EDILIZIA N. 2330/V1

(Art. 1 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

### IL SINDACO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 22.05.1996  
da<sup>(1)</sup>: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA con sede in Milano - Via Borgonuovo n.14,  
C.F. 08140590582 - per stabilimento di Torviscosa

con allegato progetto, redatto da Studio TITTON e DE MARCHI  
codice fiscale n. 01075150308 con studio in San Giorgio di Nogaro

via Europa Unita n. 3  
per l'esecuzione dei lavori di<sup>(2)</sup> variante in corso d'opera concessione edilizia n.2330/95

ubicati in: Torviscosa ~~via~~ Loc.Stabilimenti ex SNIA n. \_\_\_\_\_

sull'area identificata al catasto ~~terreni~~ al foglio 19 mapp. l. e n. 31

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere la suddetta concessione in qualità  
di<sup>(2)</sup> proprietaria come risulta dalla documentazione esibita.

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere del responsabile comunale del procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario espresso a norma dell'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 25.07.1996  
e di cui al verbale n. 3;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

(\*) Indicare le generalità complete, il codice fiscale o partita IVA, la residenza anagrafica del soggetto o la sede legale della ditta richiedente la concessione edilizia.

(1) Indicare l'oggetto della richiesta di concessione edilizia.

(2) Indicare il titolo in base al quale viene richiesta la concessione edilizia: proprietario, affittuario, ecc..

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: industriale;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione ~~ricade~~ nei casi di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77, mediante:

a.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

a.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo oneri di urbanizzazione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

a.3 - presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ corrispondente alle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria da realizzarsi a cura del concessionario a scomputo del contributo di cui all'art. 5 della L.10/77, ai sensi degli artt. 7, comma 2 e 11, comma 1 della medesima legge;

(compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_

atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_ e trascritt alla Conservatoria

dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P..

a.4 - \_\_\_\_\_

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge n. 10/77, mediante:

b.1 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale intero contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_)

**ovvero:**

b.2 - versamento della somma di L. \_\_\_\_\_ quale prima rata contributo costo di costruzione; (quietanza della Tesoreria Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_) e contemporanea presentazione di polizza fidejussoria/bancaria per l'importo di L. \_\_\_\_\_ a garanzia delle restanti rate di cui al punto precedente; (compagnia \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

<sup>(3)</sup>  b.3 - presentazione di  convenzione stipulat il \_\_\_\_\_, registrat a \_\_\_\_\_

atto unilaterale d'obbligo il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_ vol. \_\_\_\_\_

e trascritt alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.O. n. \_\_\_\_\_ R.P., sulla base della convenzione - tipo

regionale o in mancanza della convenzione - tipo adottata con delibera consiliare n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28-01-1977, n. 10, per lo

scomputo del suddetto contributo attraverso il quale il concessionario si obbliga per anni<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_,

ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione - tipo suddetta:

b.4 - \_\_\_\_\_

(3) Applicabile solo se trattasi di interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti e solo se l'opera oggetto di concessione è conforme ai parametri e alle caratteristiche tipologiche stabilite nella convenzione - tipo.

(4) Ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la durata di validità della convenzione deve essere compresa fra 20 anni e 30 anni.

## CONCEDE

a: INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA

di eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

~~Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a due anni e quattro mesi, computati dalla data del rilascio della presente concessione e quindi entro la data del \_\_\_\_\_, pena decadenza della presente concessione stessa;~~

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a ~~due anni e quattro mesi, computati dalla data del~~ la concessione principale se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta una nuova concessione per la parte non ultimata.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 giugno 1993, n. 37406/STC. (S.O. G.U. n. 191 del 16-8-1993, n. 74) e in particolare:
  - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
  - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 7) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 9) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993).
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La prova dell'avvenuto accatastamento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 1991, n. 363, dovrà essere fornita allegando copia autentica della ricevuta della denuncia di accatastamento delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato, rilasciata dall'U.T.E. competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta, questo Comune non procederà al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità richiesto dall'interessato.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-2-1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
- a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
  - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
  - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
  - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
  - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;
  - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

22) Altre prescrizioni particolari:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



I L. (5) SINDACO  
DUZ arch. Roberto

**EVENTUALE VOLTURA DELLA CONCESSIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I L. (5) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi \_\_\_\_\_ l'originale della presente concessione edilizia con n. \_\_\_\_\_ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

(5) Indicare il cognome, nome e qualifica dell'autorità competente al rilascio della concessione edilizia.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

**BASSA FRIULANA**

COMUNE DI TORVISCOSA	
005120	10 VIII 96
Cat. .... Clas. .... Fasc. ....	

N. ..... 19175 di prot. D.P/BR/ca  
servizio Prevenzione e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Data ..... 09.06.96

Al Signor Sindaco  
del Comune  
33050 Torviscosa

**OGGETTO:** Parere igienico-sanitario: Variante in corso d'opera alla Concessione n. 2330/95 "Costruzione magazzino deposito fusti reparto cloroparaffine" - INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 4789 dd. 29.07.1996, inerente quanto in oggetto, esaminata la relazione tecnica e gli elaborati grafici presentati, questo Dipartimento, esprime **parere favorevole**.

Viene ribadita la prescrizione al 2° capoverso della ns. precedente nota dd. 01.08.95 prot.n. 15057/5485.  
Distinti saluti.

*B*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO IGIENE DELL'ABITATO  
E DEGLI AMBIENTI CONFINATI  
(dott. Carlo Piani)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
(dott.ssa *Elara Pinna*)

33057 PALMANOVA (UD)  
Via Natissone  
Tel. 0432/9211  
Fax 0432/921500